*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 107° — Numero 57

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 5 marzo 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

**Iscrizione della rada di Porto Levante (Rovigo) nella prima categoria dei porti marittimi nazionali.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, sui porti, spiagge e fari, approvato con il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che il litorale compreso tra Chioggia e Porto Garibaldi è costituito da spiagge sottili e dalle foci dei vari rami del Po, per cui non vi è possibilità di rifugio ai naviganti in tempi fortunosi;

Considerato che la foce del Canal Bianco, detta Po di Levante, costituendo una rada naturale, presenta favorevoli possibilità di rifugio;

Ritenuta la necessità di inscrivere detta rada nella prima categoria dei porti marittimi nazionali, ai fini della sicurezza della navigazione generale, con la denominazione di rada del « Porto Levante ».

Visti gli atti dell'istruttoria ed in particolare le relazioni dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e del Magistrato alle acque;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 1095, emesso nell'adunanza del 24 giugno 1964;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della marina mercantile con voto 10 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

**La rada di Porto Levante, in provincia di Rovigo, è inscritti nella prima categoria dei porti marittimi nazionali, ai fini della sua utilizzazione come porto rifugio nell'interesse della navigazione generale.**

Art. 2.

Gli effetti giuridici di tale inscrizione avranno inizio col principio dell'anno finanziario successivo alla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

*Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPAGNOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1966*
*Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 352*

(1872)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

**Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro numero 31983, datata 21 settembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Niccolai Luciano, presidente della citata Commissione, con il dott. Maccarone Salvatore;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Maccarone Salvatore è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, in sostituzione del dott. Niccolai Luciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

(1956) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1966.

**Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1946, con il quale si dispone la nomina del sig. Lamberto Benvenuti a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio delle liquidazioni delle ex Confederazioni dei lavoratori, in data 10 gennaio 1966, n. 62061, con la quale viene indicato come membro del predetto Comitato di sorveglianza il ragioniere Arnaldo Trombetti, in sostituzione del sig. Lamberto Benvenuti decaduto dall'incarico;

Decreta:

Il rag. Arnaldo Trombetti è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Lamberto Benvenuti, decaduto dall'incarico.

Roma, addì 1° febbraio 1966

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(1997)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Mantova.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, n. 42810, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Mantova e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate con l'esclusione, tra le altre, della strada comunale « Moglia-Bondanello », in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126 per la strada anzidetta;

Visto il voto n. 1533 del 12 ottobre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della sopracitata strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Moglia-Bondanello » (dalla strada statale n. 413 « Romana », in località Fortuna, all'abitato di Bondanello dove si innesta alla strada provinciale Pecognaga-San Giacomo) in provincia di Mantova dell'estesa di km. 2 + 050.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1966.

**Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per due strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Pesaro.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'Amministrazione provinciale di Pesaro in data 29 novembre 1965 tendenti ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate e nei tratti specificati:

1) Pesaro-Mombaroccio (tratto compreso fra il limite del centro abitato del comune di Pesaro e la località Ponte Valle);

2) Pesaro-Montelabbate (tratto compreso tra il limite del centro abitato del comune di Pesaro ed il bivio per Ginastrello);

Viste le relazioni dell'Ufficio del genio civile di Pesaro in data 18 dicembre 1965;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste dell'Amministrazione provinciale di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati; con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Pesaro fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

*a*) sulle soglie delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

*b*) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420, integrati dal « Segnale di identificazione strade » di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1966.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° marzo 1966 al 30 aprile 1966.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965;

Visto l'art. 1 della legge 18 febbraio 1966, n. 63, con il quale viene prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la predetta legge 20 dicembre 1965, numero 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966;

Visto l'art. 13 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1966, con il quale è stata autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° marzo 1966 al 30 aprile 1966 di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

| | | |
|---|---|---|
| Serie *F* | da L. | 100.000 |
| » *G* | » » | 500.000 |
| » *H* | » » | 1.000.000 |
| » *L* | » » | 5.000.000 |
| » *M* | » » | 10.000.000 |
| » *N* | » » | 50.000.000 |
| » *O* | » » | 100.000.000 |
| » *P* | » » | 500.000.000 |
| » *Q* | » » | 1.000.000.000 |

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

*a*) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

*b*) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Restano ferme per il periodo 1° marzo-30 aprile 1966 le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di che al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1966*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 237*

**(2150)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 26 febbraio 1966.

**Divieto di importazione dal Belgio dei ruminanti e dei suini vivi nonchè delle relative carni ai fini della profilassi dell'afta epizootica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Viste le direttive del Consiglio C.E.E. del 26 giugno 1964, n. 64/432 e n. 64/433, relative rispettivamente a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche;

Rilevato che attualmente l'afta epizootica in Belgio presenta un carattere altamente diffusivo;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per evitare il pericolo di propagazione dell'infezione agli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dall'intero territorio del Belgio dei ruminanti e dei suini vivi nonchè delle relative carni fresche o comunque preparate ad eccezione di quelle cotte.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1966

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(2149)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 47-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 47-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Torchiana & Loda, con sede in Milano, via Ascanio Sforza, n. 74.

**(1836)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.577.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1930)**

**Autorizzazione al comune di S. Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di S. Felice a Cancello (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.436.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1931)**

**Autorizzazione al comune di S. Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di S. Apollinare (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.185.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1935)**

**Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Muccia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.236.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1936)**

**Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Gorga (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.227.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1937)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

**Corso dei cambi del 4 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,68 | 624,95 | 625,03 | 624,95 | 624,95 | 625,05 | 624,98 | 625,05 | 625,05 | 625 — |
| $ Can. | 580,26 | 580,65 | 580,40 | 580,70 | 579,60 | 580,70 | 580,83 | 580,70 | 580,70 | 580,50 |
| Fr. Sv. | 144,047 | 144,06 | 144 — | 144,025 | 144,05 | 144,09 | 144,035 | 144,09 | 144,09 | 144,07 |
| Kr. D. | 90,514 | 90,52 | 90,62 | 90,53 | 90,50 | 90,58 | 90,535 | 90,58 | 90,58 | 90,57 |
| Kr. N. | 87,40 | 87,37 | 87,43 | 87,43 | 87,45 | 87,43 | 87,42 | 87,43 | 87,43 | 87,42 |
| Kr. Sv. | 121,13 | 120,95 | 120,95 | 120,96 | 121 — | 121,11 | 120,965 | 121,11 | 121,11 | 121,05 |
| Fol. | 172,523 | 172,84 | 172,85 | 172,85 | 172,70 | 172,72 | 172,93 | 172,72 | 172,72 | 172,65 |
| Fr. B. | 12,60 | 12,568 | 12,5690 | 12,568 | 12,56 | 12,57 | 12,5685 | 12,57 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 127,57 | 127,52 | 127,56 | 127,53 | 127,50 | 127,56 | 127,535 | 127,56 | 127,56 | 127,55 |
| Lst. | 1748,90 | 1748,65 | 1748,70 | 1748,50 | 1748,25 | 1749,15 | 1748,60 | 1749,15 | 1749,15 | 1748,65 |
| Dm. occ. | 155,68 | 155,69 | 155,68 | 155,67 | 155,70 | 155,74 | 155,685 | 155,74 | 155,74 | 155,72 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,18 | 24,17 | 24,18 | 24,15 | 24,18 | 24,181 | 24,17 | 24,18 | 24,18 |
| Escudo Port. | 21,821 | 21,82 | 21,82 | 21,83 | 21,84 | 21,83 | 21,815 | 21,83 | 21,83 | 21,82 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,44 | 10,43 | 10,42 | 10,42 | 10,426 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |

**Media dei titoli del 4 marzo 1966**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,175 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,825 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,95 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,55 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,575 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,55 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,70 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 101,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,475 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,575 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101.60 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 101,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 101,575 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,815 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 marzo 1966**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,965 |
| 1 Dollaro canadese | 580,765 |
| 1 Franco svizzero | 144,03 |
| 1 Corona danese | 90,532 |
| 1 Corona norvegese | 87,425 |
| 1 Corona svedese | 120,962 |
| 1 Fiorino olandese | 172,89 |
| 1 Franco belga | 12,568 |
| 1 Franco francese | 127,532 |
| 1 Lira sterlina | 1748,55 |
| 1 Marco germanico | 155,677 |
| 1 Scellino austriaco | 24,18 |
| 1 Escudo Port. | 21,822 |
| 1 Peseta Sp. | 10,428 |

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 20 febbraio 1937, n. 3037/R/Gab., con cui al sig. Kontschieder Luigi, nato ad Innsbruck il 7 settembre 1895, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Conci;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 ottobre 1965 dal sig. Conci Goffredo, figlio del predetto in atto residente a Salisburgo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 20 febbraio 1937, numero 3037/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Conci Goffredo, nato a Merano il 1° novembre 1928 e residente a Salisburgo, Breitnerstrasse n. 15, viene ripristinato nella forma tedesca di Kontschieder.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 febbraio 1966

*Il Vice Commissario del Governo*: BIANCO

(2018)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di muratore (M).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officine della manutenzione del palazzo delle Finanze »;

Considerato che nella 1ª categoria (specializzati) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » la riserva a favore degli invalidi di guerra è stata già soddisfatta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di muratore (M).

L'esame consisterà in una prova pratica come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 2.

*Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Art. 3.

*Limite di età*

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) Per i profughi di cui al precedente n. 2), lettera *f*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pub-

blica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

*Termine per la presentazione dei documenti*

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

*Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori*

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

*A*) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400.

*B*) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*E*) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

*F*) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

*G*) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

### Art. 8.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.*

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*g*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

*l*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 del prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

*o*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

*p*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*q*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*r*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*s*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*t*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

*u*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

*z*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

*w*) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dall'Amministrazione cui appartenevano.

### Art. 9.
### *Commissione esaminatrice*

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, la Commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

### Art. 10.
### *Visita medica*

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 12 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

la

Art. 11.
*Svolgimento della prova pratica*

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di ricoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

Art. 12.
*Prova pratica*

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte consistente in una o più delle seguenti operazioni:

*a*) esecuzione di intonaco su pareti piane e curve e relative appiombature;

*b*) costruzione di un pilastro a mattoni a faccia-vista ed a cortina;

*c*) esecuzione di maiolicati e di pavimenti in grès;

*d*) costruzione di architravi e voltine legate o con malta di gesso.

Tempo concesso: 6 ore.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.
*Graduatoria del concorso*

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.
*Trattamento economico*

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registro n.* 2 *Finanze, foglio n.* 73
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1966

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

*Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale* - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . . .) il . . . . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . .) via . . . . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze «Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze», con la qualifica di muratore (M).

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . . . . . .

. . . . . li . . . . . . . . . . . 19 . . .

Firma . . . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle FF. AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(796)

---

**Concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di aggiustatore meccanico (di P).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 28 ottobre 1964, relativo all'aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze »;

Considerato che nella 1ª categoria (specializzati) nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » la riserva a favore degli invalidi di guerra è stata già soddisfatta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze » con la qualifica di aggiustatore meccanico (di P).

L'esame consisterà in una prova pratica come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 2.

*Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Art. 3.

*Limite di età*

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

3) Per i profughi di cui al precedente n. 2), lettera *f*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato

13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

*Termine per la presentazione dei documenti*

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

*Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori*

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

*A*) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400.

*B*) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*E*) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

*F*) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

### Art. 8.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.*

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Am-

ministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*g*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

*l*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 del prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

*o*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

*p*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*q*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificatto in carta legale della competente autorità israelitica;

*r*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*s*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*t*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

*u*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

*z*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

*w*) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata, un certificato rilasciato dall'Amministrazione cui appartenevano.

### Art. 9.
### *Commissione esaminatrice*

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti, previsto dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, la Commissione giudicatrice da costituirsi ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

### Art. 10.
### *Visita medica*

Per essere ammessi alla prova pratica di cui all'art. 12 del presente bando i candidati saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una Commissione, che sarà nominata con

successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta Commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Art. 11.

*Svolgimento della prova pratica*

La prova pratica indicata nel successivo art. 12 si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di ricoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

Art. 12.

*Prova pratica*

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte consistente in una o più delle seguenti operazioni:

*a*) esecuzione di un incastro a coda di rondine per formazione di riga e squadra;

*b*) lavorazione a mano (diretta) di pezzi meccanici in ferro (cubetti, bulloni, squadrette ecc.); con tolleranza non superiore a 1/20 di mm.;

*c*) impiego di strumenti di misura e di controllo;

*d*) interpretazione di disegni quotati.

Tempo concesso: 6 ore.

Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.

*Graduatoria del concorso*

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.

*Trattamento economico*

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1966
*Registro n.* 2 *Finanze, foglio n.* 74

---

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

*Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale* - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . . .) il . . . . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio specializzato (1ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze », con la qualifica di aggiustatore meccanico (di P.).

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . . . . . .

. . . . . li . . . . . . . . . . 19 . . .

Firma . . . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato, od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali: operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle FF. AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono

o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di .
ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(797)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 3° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, con le successive modificazioni, contenente norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che dà facoltà al Ministro per l'interno di ammettere al concorso anche i giovani che conseguono il prescritto titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno in cui ha luogo il concorso stesso;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover mettere a concorso, per l'ammissione in Accademia, sessanta dei posti che si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto per l'anno accademico 1966-1967 un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 3° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 7.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

*a*) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

*b*) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

*c*) una prova scritta di cultura generale;

*d*) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

### Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che avranno superato gli esami finali del 2° anno di corso conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sullo avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti Consigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui ai commi precedenti gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie che sono comprese fra le materie di insegnamento:

1) istituzione di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

### Art. 3.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

*a*) siano nati dal 1° novembre 1943 al 31 ottobre 1948;

*b*) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esame del 1966 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

*c*) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

* statura non inferiore a metri 1,68;
* visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;
* l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

*a*) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

*b*) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

*c*) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

*d*) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

*e*) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

*f*) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

*g*) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

*Domanda di ammissione*

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali - e devono pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il 31 maggio 1966.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle Prefetture.

Art. 5.

*Elementi da indicare nella domanda*

(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

*a*) cognome, nome, data e luogo di nascita;

*b*) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

*c*) distretto militare di appartenenza;

*d*) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna sesponsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 4 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

*Documentazione da produrre*

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta, di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

*a*) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

*b*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

*c*) atto di assenso su carta da bollo del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

*d*) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo, con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

*e*) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

* foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

* certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano stati ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

*f*) nulla osta delle competenti autorità militari su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano iscritti nelle liste della leva di mare, o siano, comunque, già alle armi;

*g*) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diloma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata, rilasciato dall'Istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1966. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

*h*) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Il documento di cui alla precedente lettera *c*) deve essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 3, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 4.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

*a*) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1966, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1966 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali ed in particolare, abbiano:

* statura non inferiore a metri 1,68;

* visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

* l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave.

Art. 8.

*Domanda di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione F.A.P. Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 4

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) stato civile.

Le domande devono essere datate e firmate dagli aspiranti

Art. 9.

*Documentazione da produrre*

I candidati, che conseguono la idoneità nella prova scritta di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) titolo di studio originale o copia autentica notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1966.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 10.

*Rinuncia al grado rivestito*

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI
AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

*Commissione giudicatrice*

La Commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 12.

*Mancata presentazione del candidato*

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 13.

*Documento di identificazione*

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 14.

*Accertamento dell'idoneità psico-fisica*

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'Ispettorato di Zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

Dette visite saranno compiute nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prima visita sarà compiuta da un ufficiale medico di polizia e la seconda da una Commissione medica, costituita dal direttore del Servizio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale superiore medico di polizia.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante. Quello espresso dalla Commissione medica è definitivo.

Art. 15.

*Accertamento psicologico*

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti, presso il centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore di cui al precedente comma è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 16.

*Requisiti psico-fisici*

Le Commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio di istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante:

* esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 17.

*Ammissione alla prova scritta*

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 18.

*Prova scritta*

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, presso il Palazzo degli esami, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi di insegnamento degli Istituti di istruzione media superiore.

Art. 19.

*Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta*

Alla Commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 20.

*Revisione della prova scritta*

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla Commissione di esame.

La Commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità, e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta, sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 21.

*Prova orale*

La prova orale consisterà in:

*a*) un esame di storia;

*b*) un esame di geografia;

*c*) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 22.

*Valutazione della prova orale*

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa Commissione di cui al precedente art. 11, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 23.

*Graduatoria*

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 24.

*Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso*

Sono ammessi all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicureza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 23, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 25.

*Riduzione per viaggi in ferrovia*

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare (in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'Ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal Comando dell'Accademia o dal Comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 26.

Agli allievi provenienti dai civili sarà corrisposto una indennità giornaliera di L. 308.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 27.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

*a*) le spese per i libri di testo;

*b*) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1966

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *febbraio* 1966
*Registro n.* 6 *Interno, foglio n.* 308

ALLEGATO N. 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali.* — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . il . . . . . .
domiciliato a . . . . ., provincia di . . .
in via . . . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di n. . allievi del 3° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dichiara di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nella 1ª o 2ª sessione del corrente anno scolastico) il diploma di (2) . . . di essere iscritto al distretto militare di (3) . . oppure iscritto nelle liste di leva del comune di (4) .

Dichiara, altresì, che la propria famiglia risiede a . . . . . provincia di . . . . . ., in via . . . . . . n. . .

Data . . . . . . . . .

Il candidato
. . . . . .

Controfirma (5)
. . .

---

(1) Cognome e nome.
(2) Specie del titolo di studio.
(3) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.
(4) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.
(5) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO N. 2

## PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

### CULTURA GENERALE
(prova scritta)

### STORIA
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.

10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

### GEOGRAFIA
(prova orale)

1. Geografia generale:
Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra.

3. Terreno:
Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:
Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti.
Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali: fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Geografia economica:
Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. Europa:
Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8. L'Italia:
Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9. Asia - Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

10. Americhe - Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

MATEMATICA
(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:

1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di biserzione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

*Tesi della prova orale*

I. — Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato. L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana. L'impresa libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. — Geografia:

1. *a)* Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
*b)* Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
*c)* Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2. *a)* Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
*b)* Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
*c)* Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
*d)* L'utilizzazione del mondo vegetale.

3) *a)* Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
*b)* I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
*c)* L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
*d)* Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4. *a)* Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
*b)* Monti e fiumi principali dell'Africa.
*c)* L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
*d)* L'utilizzazione del mondo animale.

5. *a)* Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
*b)* Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
*c)* Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
*d)* Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6. *a)* L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
*b)* Monti e fiumi principali delle due Americhe.
*c)* L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
*d)* Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. *a)* Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
*b)* Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.

*c*) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

*d*) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e l'allevamento.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.

*b*) Monti e fiumi dell'Austria.

*c*) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

*d*) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.

*b*) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suo affluenti principali.

*c*) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

*d*) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

*b*) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.

*c*) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

*d*) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. — Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x - a.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.
Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7. Annualità.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sua parti.
Annualità.
Formule di biserzione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

*Il Ministro*: TAVIANI

(1908)

---

**Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.**

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 25 settembre 1965, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1966, con inizio alle ore otto.

(2082)

**Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.**

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso per esami a centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 30 settembre 1965, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12 e 13 aprile 1966, con inizio alle ore otto.

(2083)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 22 marzo 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche, nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1965, registro n. 21, foglio n. 91, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso sopra citato;

Considerata l'esigenza di sostituire nella Commissione suddetta il consigliere di 2ª classe dott. Mauro Scartozzi, impegnato per altri incarichi, con il consigliere di 1ª classe dott. Ulderico D'Alanno;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Ulderico D'Alanno è nominato, in sostituzione del consigliere di 2ª classe dott. Mauro Scartozzi, segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche, nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *febbraio* 1966
*Registro n.* 3 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 286

(1724)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli ad un posto di restauratore in prova e ad un posto di stampatore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1965.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, concernente l'istituzione in Roma dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1044, sul nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il decreto presidenziale 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione fra il personale dell'Istituto di patologia del libro;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1965, in corso di registrazione con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a un posto di restauratore in prova e ad un posto di stampatore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Considerata la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a un posto di restauratore in prova e a un posto di stampatore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma è costituita come segue:

*Presidente*:

Frattarolo dott. Carlo, ispettore generale nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

*Componenti*:

Prosperi dott. Ermenegildo, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Fichera dott. Alfredo, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Vaccaro dott.ssa Emerenziana nata Sofia, direttrice di biblioteca di 1ª classe;

Galanti dott.ssa Bianca, direttrice di biblioteca di 2ª classe.

*Segretaria*:

Balducci dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione nella Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1965

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *dicembre* 1965
*Registro n.* 98, *foglio n.* 343

(1759)

**Diario delle prove del concorso per un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Roma.**

Le prove del concorso per un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1965, registro n. 68, foglio n. 190, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 26 ottobre 1965, avranno luogo in Roma, presso l'Osservatorio astronomico, via Trionfale n. 204, nei giorni 22 e 23 marzo 1966, con inizio alle ore 9.

(2185)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.